



# COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

UFFICIO TECNICO

## AVVISO PUBBLICO

### Adozione Catasto Incendi Boschivi

*Legge 21/112000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi*

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 21/11/2000 n. 353, si informa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 09/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il "Catasto Incendi Boschivi" presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Nella medesima Deliberazione è stato dato atto che negli ultimi cinque anni non si sono verificati sul territorio comunale eventi incendiari.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla data di pubblicazione del presente avviso e per 30 (trenta) giorni consecutivi, è pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune la Delibera di Giunta n. 93 del 09/11/2023;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice che potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo di servizio postale indicando il destinatario Comune di CHIEVE (CR) – via SAN GIORGIO n. 28, 26010 CHIEVE (CR), o in alternativa a mezzo PEC all'indirizzo:  
**comune.chieve@mailcert.cremasconline.it**

**Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 05/01/2024, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione in quanto pervenute fuori termine.**

Si ricorda che, che la Legge quadro, all'art.10 comma 1, stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio:

- *per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;*
- *per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;*
- *per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente (...);*

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo <https://www.comune.chieve.cr.it/> nella Area Tematica "Patrimonio" sezione "Catasto Incendi".

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Davide Zanotti

